APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA IL 13 FEBBRAIO 1939-XVII

Art. 2 (Accordo addizionale)

Allo stesso trattamento previsto all'articolo precedente per la voce ex 98 a) 2 e sotto l'osservanza delle stesse condizioni, saranno ammessi i crauti, compresi quelli di rape, originari e provenienti dal distretto di Stoccarda (Filtkerkraut).

Versione in vigore dal 6 luglio 1939, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione degli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Germania il 13 febbraio 1939-XVII
Estremi	Legge 15 maggio 1939, n. 831
Partizione	Accordo addizionale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-accordi-di-carattere-commerciale-stipulati-in-roma-1939/accordo-addizionale-art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it